

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

DECISIONE (UE) 2020/28 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 27 novembre 2019

relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Grecia

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽²⁾, in particolare il punto 11,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea («il Fondo») è destinato a consentire all'Unione di rispondere in modo rapido, efficiente e flessibile alle situazioni di emergenza per dimostrare solidarietà con la popolazione delle regioni colpite da catastrofi naturali.
- (2) Per il Fondo è fissato un massimale annuo pari a 500 000 000 EUR (a prezzi 2011), come stabilito all'articolo 10 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio ⁽³⁾.
- (3) Il 15 maggio 2019 la Grecia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo in seguito alle piogge e alle tempeste di eccezionale intensità che hanno colpito Creta tra il 23 e il 26 febbraio 2019 con conseguenti inondazioni e frane.
- (4) La domanda della Grecia è conforme alle condizioni per la concessione di un contributo finanziario del Fondo, come stabilito all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 2012/2002.
- (5) È opportuno pertanto procedere alla mobilitazione del Fondo per fornire un contributo finanziario alla Grecia.
- (6) Con la decisione (UE) 2019/277 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, il Fondo è stato mobilitato per fornire l'importo di 50 000 000 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento per il versamento di anticipi per l'esercizio finanziario 2019. Tali stanziamenti sono stati utilizzati solo in misura molto limitata. Di conseguenza vi è la possibilità di finanziare integralmente l'importo della presente mobilitazione mediante la riassegnazione degli stanziamenti disponibili per il versamento di anticipi nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio finanziario 2019.
- (7) Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del Fondo, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,

⁽¹⁾ GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

⁽²⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

⁽⁴⁾ Decisione (UE) 2019/277 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2018, relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per il versamento degli anticipi a titolo del bilancio generale dell'Unione per il 2019 (GU L 54 del 22.2.2019, pag. 5).

